

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 41

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, reca modifiche alle direttive comunitarie 78/660/CEE (relativa ai bilanci di esercizio delle società commerciali), 83/349/CEE (relativa ai bilanci consolidati delle società commerciali), 86/635/CEE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari) e 91/674/CEE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle imprese di assicurazione).

La direttiva contiene sia disposizioni di attuazione obbligatoria, sia disposizioni di attuazione facoltativa. Essa è inserita nell'allegato B alla legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62). Mancano tuttavia criteri specifici di delega. Per questa ragione, il decreto dà attuazione soltanto alla parte obbligatoria della direttiva, considerato che la parte facoltativa comporta scelte di elevata discrezionalità politica e complessità tecnica. Viceversa, per l'attuazione della parte obbligatoria, gli Stati membri non hanno alcuna discrezionalità. Infine, l'attuazione della sola parte obbligatoria della direttiva non presenta problematiche sotto il profilo della coerenza sistematica della disciplina.

Le disposizioni di attuazione obbligatoria della direttiva 2003/51/CE sono riconducibili a quattro gruppi:

1. Ampliamento e precisazione del contenuto della relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione, sia della società, sia consolidata, deve contenere un'analisi fedele, esauriente ed equilibrata, in relazione alla rilevanza relativa degli argomenti trattati, della situazione della società, o dell'insieme delle società incluse nel consolidamento, e dell'andamento e del risultato della gestione.

L'analisi contiene anche una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società o le società incluse nel consolidamento sono esposte.

L'analisi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società o dell'insieme delle società incluse nel consolidamento.

Nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi deve essere illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati alle attività specificamente esercitate.

L'analisi comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale.

L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio della società o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Infine, la direttiva prevede la possibilità di presentare la relazione sulla gestione della società e la relazione sulla gestione consolidata in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le società incluse nel consolidamento nel loro complesso.

Questo gruppo di disposizioni è attuato modificando:

- l'articolo 2428 del codice civile, per il bilancio di esercizio delle società commerciali (articolo 1, comma 1, del decreto);
- l'articolo 40 del decreto legislativo 9 marzo 1991, n. 127, per il bilancio consolidato delle società commerciali (articolo 1, comma 2, del decreto);
- l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per il bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari (articolo 1, comma 3, del decreto);
- gli articoli 94 e 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il bilancio di esercizio e consolidato delle società di assicurazione (articolo 1, commi 4 e 5, del decreto).

2. Contenuto della relazione di revisione.

La direttiva definisce la struttura e il contenuto minimo della relazione di revisione. Questa deve essere datata e sottoscritta dal revisore e comprendere:

- un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Per ragioni di chiarezza, con il decreto si è ritenuto di precisare che nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione di revisione deve illustrare analiticamente i motivi della decisione.

Infine, per ragioni di coerenza sistematica, con il decreto si è specificato che, nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, questo redige la relazione di revisione.

Si sono modificati di conseguenza:

- gli articoli 2409-ter e 2429 del codice civile, per la relazione di revisione del bilancio di esercizio delle società commerciali (articolo2, commi 1 e 2, del decreto);
- l'articolo 41 del decreto legislativo 9 marzo 1991, n. 127, per la relazione di revisione del bilancio consolidato delle società commerciali (articolo2, comma 3, del decreto);
- l'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la relazione di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle società quotate e delle società di assicurazione (articolo2, commi da 4 a 7, del decreto);

3. Regole di consolidamento.

La direttiva elimina l'obbligo di escludere dal consolidamento le imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del gruppo che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il decreto, con l'articolo 3, modifica di conseguenza gli articoli 28 e 36 del decreto legislativo 9 marzo 1991, n. 127.

4. Estensione alle società di assicurazione della disciplina della direttiva *fair value*.

La direttiva estende anche alle società di assicurazione le disposizioni introdotte con la direttiva 2001/65/CE (c.d. direttiva *fair value*).

In coerenza con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.394, di attuazione della direttiva *fair value*, il decreto modifica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, si prevede che anche per le società di assicurazione:

- la relazione sulla gestione indichi gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi (articolo1, comma 4, lettera *b*) del decreto);
- in nota integrativa siano indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e informazioni sulla loro entità e natura, applicandosi a tal fine i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del Codice Civile (articolo 4 del decreto).

o o o o o o o o o

Non si provvede alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

N. 51

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;

Viste le Sezioni VI-bis e IX del Capo V del Titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recate il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Relazione sulla gestione)

1. L'articolo 2428 del codice civile è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole "sulla situazione della società e sull'andamento della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione";
 - b) al comma 1, dopo le parole "e agli investimenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta";
 - c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società. Nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi è illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati all'attività specificamente esercitata, e comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi."
2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole "sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione";
 - b) al comma 1, dopo le parole "e agli investimenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte";
 - c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato. Nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi è illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati alle attività specificamente esercitate, e comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.";
 - d) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso."
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole "sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento" sono sostituite dalle seguenti: "contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte";
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi è

illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati alle attività specificamente esercitate, e comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso.”.

4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano” sono sostituite dalle seguenti: “contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano”;

b) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente lettera:

“e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa. Nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi è illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati all'attività specificamente esercitata, e comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.”.

5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione”;

b) al comma 1, le parole “da cui risultino le informazioni che riguardano” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano”;

c) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

“d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.”;

d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, l'analisi è illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati alle attività specificamente esercitate, e comprende informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il

personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso.”

Articolo 2 (Relazione di revisione)

1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”

2. All'articolo 2429 del codice civile, le parole “Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile” sono sostituite dalle seguenti: “Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter”.

3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

“4-bis. La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”

4. La rubrica dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "*Relazioni di revisione*".

5. Al comma 1 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e".

6. Al comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".

7. All'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio."

Articolo 3

(*Bilancio consolidato*)

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, la parola "inoltre" è soppressa.

2. L'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole "escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28" sono sostituite dalla seguente: "collegate";

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole "dei commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1".

Articolo 4

(*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173*)

1. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e informazioni sulla loro entità e natura. A tal fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del Codice Civile."

Articolo 4

(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.